

**NORME INTERNE RELATIVE AI TIROCINI E ALLE VISITE DI STUDIO
PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

PARTE I: Tirocini

Capitolo 1 Disposizioni generali

Articolo 1	Vari tipi di tirocini presso il Segretariato generale del Parlamento europeo	4
Articolo 2	Campo di applicazione	4
Articolo 3	Competenza amministrativa e finanziaria	4
Articolo 4	Comitato consultivo dei tirocini	4
Articolo 5	Condizioni generali di ammissione	5
Articolo 6	Procedura di ammissione	5
Articolo 7	Contratto di tirocinio	6
Articolo 8	Obblighi generali dei tirocinanti	6
Articolo 9	Funzioni del tutore	7
Articolo 10	Sospensione del tirocinio	7
Articolo 11	Fine anticipata del tirocinio	7
Articolo 12	Fine del tirocinio	8
Articolo 13	Orario di lavoro	8
Articolo 14	Spese di viaggio di inizio e fine tirocinio	8
Articolo 15	Spese di missione durante il tirocinio	9
	<i>Autorizzazione della missione</i>	9
	<i>Rimborso delle spese di vitto e alloggio</i>	9
	<i>Rimborso delle spese di viaggio</i>	10
	<i>Circuito dell'ordine di missione e della dichiarazione di spese</i>	11
Articolo 16	Assicurazione malattia e infortunio	11
Articolo 17	Congedi	11
Articolo 18	Congedi speciali	11
Articolo 19	Congedi di malattia	12
Articolo 20	Assenza ingiustificata	12

Capitolo 2 Disposizioni applicabili ai tirocini per titolari di diplomi universitari

Articolo 21	Obiettivo e tipi di tirocini per titolari di diplomi universitari	12
Articolo 22	Condizioni generali di ammissione	12
Articolo 23	Durata del tirocinio	12
Articolo 24	Trattamento economico	13

Capitolo 3 Disposizioni applicabili ai tirocini di formazione

Articolo 25	Obiettivo e condizioni specifiche di ammissione ai tirocini di formazione	13
Articolo 26	Durata del tirocinio	14
	<i>Tirocini non obbligatori</i>	14
	<i>Tirocini obbligatori a norma dell'articolo 25, paragrafo 2</i>	14
Articolo 27	Indennità	14

Capitolo 4 Disposizioni applicabili ai tirocinanti assegnati in paesi terzi non candidati all'adesione

Articolo 28	Oggetto	15
Articolo 29	Procedura specifica di ammissione	15
Articolo 30	Durata del tirocinio	16
Articolo 31	Spese di viaggio e di missione durante il tirocinio	16

PARTE II: VISITE DI STUDIO

Articolo 32	Disposizioni generali	16
-------------	-----------------------	----

PARTE III: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33	Controversie	17
Articolo 34	Trattamento dei dati personali	17
Articolo 35	Entrata in vigore	18

PARTE I: TIROCINI

Capitolo 1 – Disposizioni generali

Articolo 1

Vari tipi di tirocini presso il Segretariato generale del Parlamento europeo

Per contribuire all'educazione europea e alla formazione professionale dei cittadini, nonché alla loro iniziazione al funzionamento dell'Istituzione, il Segretariato generale del Parlamento europeo offre i seguenti tirocini:

- a) tirocini per titolari di diplomi universitari "Robert Schuman" (opzione generale e opzione giornalismo);
- b) tirocini di formazione;
- c) tirocini per interpreti di conferenza e tirocini per traduttori;
- d) tirocini "ad hoc" sulla base di accordi sottoscritti tra il Parlamento e organismi terzi.

Articolo 2

Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutti i tirocini offerti dal Segretariato generale del Parlamento europeo, ad eccezione dei tirocini indicati alle lettere c) e d) dell'articolo 1 che sono disciplinati da norme specifiche.

Articolo 3

Competenza amministrativa e finanziaria

1. L'autorità abilitata a decidere l'ammissione a tutti i tirocini disciplinati dalle presenti norme (in appresso "l'autorità competente") è il Direttore generale del Personale o il suo delegato.
2. Previa approvazione del bilancio del Parlamento europeo, l'autorità competente fissa il numero massimo di tirocini di ciascuna categoria da accordare durante l'esercizio finanziario, nonché la percentuale di tirocini che possono essere oggetto di proroghe ai sensi dell'articolo 26 delle presenti norme.

Articolo 4

Comitato consultivo dei tirocini

1. Il comitato consultivo dei tirocini (in appresso "il comitato") ha il compito di controllare la qualità del contenuto e lo svolgimento dei tirocini nonché l'attuazione di un dispositivo di accoglienza dei tirocinanti. A tale riguardo, esprime le proprie raccomandazioni al Segretario generale. Esso è consultato su ogni progetto di modifica delle presenti norme.
2. Il comitato è composto da un rappresentante di ciascuna direzione generale, designato dal Segretario generale tra i funzionari responsabili dei tirocini in ciascuna di tali direzioni generali¹. Il Segretario generale nomina il presidente del comitato, il segretario e un osservatore del comitato per la pari opportunità tra uomini e donne (COPEC).

¹ Per estensione i servizi autonomi come i Gabinetti e le Direzioni autonome collegate a tali Gabinetti sono inclusi in questa denominazione.

Articolo 5

Condizioni generali di ammissione

1. I tirocinanti devono:
 - a) possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato all'adesione all'Unione europea, fatto salvo il paragrafo 2 seguente;
 - b) aver compiuto 18 anni alla data d'inizio del tirocinio;
 - c) avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
 - d) non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione;
 - e) per i tirocinanti nel settore dell'infanzia, fornire un estratto del casellario giudiziario datato di meno di un anno e emesso dall'autorità dell'ultimo luogo di residenza del tirocinante. Qualora tale estratto provenga da un paese in cui è previsto un particolare modello per le persone che hanno contatto con bambini, è richiesto quest'ultimo documento.
2. In deroga al paragrafo precedente, lettera a), possono usufruire di un tirocinio presso il Parlamento europeo i cittadini di paesi terzi non candidati all'adesione, fino a concorrenza del 10% del numero totale di tirocini a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, previo esame del fascicolo e autorizzazione dell'autorità competente.
3. Se del caso, i candidati dei paesi terzi prescelti si attengono alle norme in materia di visto prima del loro ingresso nel territorio del paese in cui sono assegnati. I candidati prescelti provvedono in particolare affinché la durata di validità del loro visto copra interamente quella del tirocinio e affinché il visto consenta loro di circolare facilmente nel paese in cui sono assegnati, come pure in Belgio, in Lussemburgo e in Francia ove si trovano i tre luoghi di lavoro del Parlamento. Le spese del visto non sono a carico del Parlamento europeo.

Articolo 6

Procedura di ammissione

1. I candidati presentano la domanda di tirocinio esclusivamente via Internet sul sito del Parlamento europeo. Essi completano elettronicamente il documento denominato "atto di candidatura" che, una volta convalidato, è importato nella banca dati dell'unità Formazione e tirocini. Essi ricevono quindi una copia del loro atto di candidatura e un numero di iscrizione
2. L'unità Formazione e tirocini esamina la ricevibilità delle candidature, in base alle condizioni generali di ammissione stabilite all'articolo 5 e alle condizioni specifiche di ammissione ai vari tipi di tirocinio definiti agli articoli 22 e 25. Per ogni periodo di tirocinio, essa trasmette ai servizi competenti delle Direzioni generali, in funzione dei desiderata dei candidati, i dati pertinenti riguardanti le singole candidature ricevibili nonché il numero indicativo di tirocinanti che la Direzione generale potrà accogliere.
3. I servizi competenti delle Direzioni generali esaminano tali candidature in base alle qualifiche e alle attitudini dei candidati, alle esigenze specifiche correlate alle previste attività di tali Direzioni generali e alle capacità di accoglienza dei loro servizi.
4. I servizi competenti delle Direzioni generali precisano, per ciascuna candidatura proposta, il servizio di assegnazione e il recapito del tutore e trasmettono il tema previsto da quest'ultimo per lo svolgimento del tirocinio. A parità di merito, i servizi competenti prenderanno in considerazione una ripartizione geografica dell'origine dei candidati quanto più equilibrata possibile, nonché l'equilibrio fra uomini e donne. I servizi competenti comunicano all'unità Formazione e tirocini le scelte effettuate, classificate in ordine di priorità.
5. Il Parlamento europeo attua una politica di pari opportunità e prevede, se del caso, azioni positive nei confronti di persone con disabilità per quanto riguarda l'accoglienza dei tirocinanti.
6. L'autorità competente adotta la lista dei candidati proposti, in funzione del numero totale dei tirocini

autorizzati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

7. Alla fine di ogni procedura di selezione, l'unità Formazione e tirocini informa il comitato del numero di candidature pervenute, del numero di candidature ricevibili e del risultato delle selezioni effettuate.
8. Ai candidati viene notificato personalmente il risultato della loro candidatura all'indirizzo e-mail indicato nell'atto di candidatura.

I candidati selezionati ricevono una proposta di tirocinio in cui è menzionato l'indirizzo e-mail del loro tutore. Essi possono rivolgersi a quest'ultimo per ottenere il programma del tirocinio e conoscere i temi assegnati e i compiti che saranno loro affidati.

I candidati selezionati sono tenuti a fornire entro i termini indicati nella proposta di tirocinio:

- a) l'atto di candidatura datato e firmato;
- b) il contratto di tirocinio debitamente firmato dagli stessi e, se del caso, dal rappresentante del loro istituto di insegnamento;
- c) la dichiarazione firmata relativa all'obbligo di segreto professionale e di discrezione;
- d) un documento comprovante la propria nazionalità;
- e) copie dei diplomi che hanno menzionato nel loro atto di candidatura online;
- f) se del caso, il documento menzionato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e);
- g) se del caso e in funzione del tirocinio prescelto, gli attestati applicabili alle condizioni specifiche di ammissione (articoli 22 e 25).

È richiesta una traduzione ufficiale dei suddetti documenti se non sono redatti in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

9. Il candidato che non sia stato prescelto, che ritiri la propria candidatura o che rifiuti l'offerta di tirocinio fattagli potrà presentare una nuova candidatura per una successiva sessione di tirocinio.
10. L'esito della procedura di selezione non è pubblicato.
11. L'ammissione a un tirocinio non conferisce in alcun caso al candidato la qualifica di funzionario o di agente dell'Unione europea e non dà assolutamente diritto ad una successiva assunzione.

Articolo 7 Contratto di tirocinio

1. I candidati selezionati per effettuare un tirocinio al Parlamento europeo devono firmare un contratto-tipo di tirocinio. Il contratto può essere firmato, se del caso, da un rappresentante del loro istituto di insegnamento.
2. Unicamente tale contratto è di applicazione. Il Parlamento europeo non aderisce ad alcun contratto di tirocinio proposto dall'istituto di insegnamento da cui dipende il tirocinante.

Articolo 8 Obblighi generali dei tirocinanti

1. Con l'accettazione di un tirocinio presso il Parlamento europeo, il tirocinante s'impegna a rispettare le norme interne dell'Istituzione.
2. Durante l'intero periodo di tirocinio, i tirocinanti sono posti sotto la responsabilità di un tutore.
3. I tirocinanti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni impartite loro dal tutore e dalla gerarchia del servizio di assegnazione nonché alle direttive amministrative dell'autorità competente. Essi devono altresì rispettare le norme interne di funzionamento del Parlamento europeo, in particolare quelle riguardanti la sicurezza.
4. I tirocinanti devono contribuire ai lavori dei servizi ai quali sono assegnati. I diritti d'autore sugli studi

effettuati durante il tirocinio appartengono al Parlamento europeo.

5. I tirocinanti sono tenuti a dar prova della consueta riservatezza e discrezione sui fatti e informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso del loro soggiorno presso l'istituzione. È fatto loro divieto di comunicare a chicchessia documenti o informazioni che non siano stati resi di pubblico dominio, salvo accordo preliminare dell'istituzione. Detto obbligo permane anche dopo la fine del tirocinio.
6. I tirocinanti non devono avere impegni professionali nei confronti di terzi che siano incompatibili con il loro tirocinio.
7. I tirocinanti sono tenuti a rispettare le norme del paese a cui sono assegnati, tra cui in particolare la loro iscrizione all'anagrafe del comune.

Articolo 9 Funzioni del tutore

1. Il tutore elabora il programma del tirocinio e sovrintende ai lavori dei tirocinanti per tutta la durata del tirocinio. Su richiesta del candidato prescelto, il tutore ha l'obbligo di trasmettergli, prima dell'inizio del tirocinio, il programma del tirocinio nonché i temi assegnati e i compiti che gli saranno affidati.
2. Il tutore assiste il tirocinante per qualsiasi questione di ordine amministrativo e ne assicura il collegamento amministrativo con l'unità Formazione e tirocini.
3. Il tutore informa senza indugio l'unità Formazione e tirocini in merito a qualsiasi avvenimento significativo verificatosi durante il tirocinio (segnatamente assenze, malattie, infortuni) che egli stesso abbia constatato o di cui sia stato informato dal tirocinante.
4. Il tutore elabora una valutazione del tirocinio, compilando l'apposito modulo, e attesta il periodo effettivamente svolto.

Articolo 10 Sospensione del tirocinio

1. I tirocini possono essere sospesi temporaneamente dall'autorità competente al massimo per un mese, su richiesta motivata del tirocinante, trasmessa all'autorità competente e vistata dal tutore. Alle stesse condizioni, il tutore può anche chiedere la sospensione del tirocinio, per ragioni debitamente giustificate.
2. Durante una sospensione temporanea del tirocinio, i diritti e gli obblighi rispettivi del Parlamento europeo e del tirocinante sono sospesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5.

Articolo 11 Fine anticipata del tirocinio

1. L'autorità competente può porre termine al tirocinio prima della scadenza del periodo per cui è stato accordato:
 - su richiesta motivata del tirocinante, trasmessa all'autorità competente e vistata dal tutore,
 - su richiesta motivata del tutore, vistata dal suo direttore generale e trasmessa all'autorità competente, per motivi funzionali tassativi, per inadempienza degli obblighi da parte del tirocinante o per prestazioni insufficienti,
 - di sua iniziativa, segnatamente per motivi funzionali tassativi o per inadempienza degli obblighi da parte del tirocinante, dopo averlo ascoltato.
2. Se la fine anticipata del tirocinio è richiesta dal tutore, quest'ultimo comunica al tirocinante per iscritto le

ragioni per le quali intende adottare tale misura e gli permette di formulare le sue osservazioni oralmente o per iscritto, a scelta del tirocinante. In seguito trasmette all'autorità competente una richiesta di fine del tirocinio.

Alla ricezione della richiesta, l'autorità competente può proporre al tirocinante di continuare il tirocinio in un altro servizio, senza che ciò costituisca un obbligo. In tal caso, va stipulata una clausola addizionale al contratto di tirocinio.

3. Per porre termine anticipatamente al tirocinio su richiesta motivata del tutore o di sua iniziativa, l'autorità competente trasmette al tirocinante una decisione motivata.

Articolo 12 **Fine del tirocinio**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, il tirocinio termina allo scadere del periodo per il quale è stato accordato.
2. Al termine del tirocinio, il tirocinante redige una relazione sul tirocinio che consegna al tutore, utilizzando il modulo predisposto a tal fine. Nello stesso modulo il tutore effettua una valutazione del tirocinio. Il modulo viene quindi firmato dal tirocinante e dal tutore. Il tutore lo trasmette all'unità Formazione e tirocini.
3. Se il tirocinante ha adempiuto a tutti i suoi obblighi, l'unità Formazione e tirocini consegna un certificato di tirocinio avvalendosi dell'apposito modulo in cui specifica la durata del tirocinio, il servizio e il luogo di assegnazione, nonché il nome del tutore.

Articolo 13 **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è l'orario vigente al Parlamento europeo. Sono possibili adeguamenti di orario per i tirocini connessi col settore dell'infanzia (tirocini presso asili nido).

Articolo 14 **Spese di viaggio di inizio e fine tirocinio**

1. I tirocinanti hanno diritto a un versamento forfettario quale contributo alle spese di viaggio, fra il luogo della loro effettiva residenza e il luogo di svolgimento del tirocinio, sostenute all'inizio e alla fine dello stesso. Tale diritto risulta acquisito ove la distanza fra questi due luoghi sia superiore a 50 km.

Si intende per "ultima residenza effettiva" l'indirizzo fornito dal candidato nel momento in cui ha compilato online l'atto di candidatura. L'indirizzo può essere modificato dall'unità Formazione e tirocini su richiesta scritta e giustificata del candidato a condizione che tale richiesta abbia luogo prima della data della sua entrata in funzione. In questo caso, tale indirizzo è considerato come "ultima residenza effettiva". Una copia della modifica è conservata nel dossier del candidato.

Dopo l'entrata in funzione del tirocinante, non è autorizzato alcun cambiamento dell'indirizzo di residenza effettiva.

Il pagamento relativo al viaggio verso il luogo di assegnazione sarà effettuato al più tardi 6 settimane dopo l'inizio del tirocinio e quello relativo al ritorno verso il luogo di residenza effettiva al più tardi 6 settimane dopo la fine del tirocinio, a condizione che l'unità Formazione e tirocini disponga della scheda di accompagnamento debitamente compilata, datata e firmata.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di:
 - 0,1326 EUR al chilometro da 1 a 1.000 chilometri compresi;
 - 0,0884 EUR al chilometro per la tratta da 1.001 chilometri fino a 10.000 chilometri;

- 0,0000 EUR oltre i 10.000 chilometri.

L'indennità chilometrica è adattata al 1° gennaio di ogni anno. I valori succitati sono quelli dell'anno 2012.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo se, durante il primo mese di tirocinio, esso viene interrotto su richiesta del tirocinante (articolo 11, paragrafo 1, primo trattino) senza essere giustificato da una ragione imperativa, le spese del viaggio di ritorno non sono rimborsate.

Allo stesso modo se, durante il primo mese di tirocinio, l'autorità competente pone termine al tirocinio su richiesta del tutore o di sua iniziativa, essa può decidere che le spese di ritorno non siano rimborsate.

L'autorità competente può altresì decidere che le spese di ritorno non siano rimborsate quando pone termine al tirocinio tra il secondo mese del tirocinio e la data della sua fine prevista nel contratto di tirocinio, su richiesta del tutore o di sua iniziativa, per inadempienza degli obblighi da parte del tirocinante.

4. Il Parlamento europeo non concede alcun contributo alle spese di viaggio in caso di sospensione o di ripresa del tirocinio.

Articolo 15 **Spese di missione durante il tirocinio**

Autorizzazione della missione

1. Nel corso del tirocinio i tirocinanti possono essere inviati in missione nei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) per seguire i lavori parlamentari.
2. I tirocinanti assegnati agli Uffici d'informazione del Parlamento europeo sono autorizzati a recarsi in missione al di fuori dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo nel paese in cui sono assegnati.
3. Ogni servizio competente stabilisce, in funzione delle proprie esigenze, il numero di giorni di missione dei tirocinanti fino a un massimo di 2 giorni di missione (escluso il tempo di viaggio) per mese completo di tirocinio.

Rimborso delle spese di vitto e alloggio

4. Per le missioni verso uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo, i tirocinanti hanno diritto al pagamento di un importo forfettario di 180 EUR per le prime 24 ore di missione e di 90 EUR per ogni nuovo periodo di 12 ore, compreso il tempo di viaggio. Quando non si trascorre alcuna notte nel luogo di missione, l'importo forfettario è limitato a 65 EUR per la missione.

Per le missioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro i tirocinanti hanno diritto al pagamento di un'indennità giornaliera e al rimborso delle spese alberghiere (su presentazione di una fattura) conformemente alle norme interne relative alle missioni in vigore. Allorché una missione si svolge in un raggio di 50 km dal luogo di assegnazione, l'importo forfettario è limitato a 65 euro per la missione.

Gli importi forfettari succitati sono indicizzati secondo le modalità previste per le indennità giornaliera e i rimborsi forfettari di alloggio per le missioni effettuate nei tre luoghi di lavoro dai funzionari e dagli altri agenti del Parlamento europeo.

5. Il pagamento è costituito:
 - da un eventuale anticipo pari al 70% dell'importo previsto (escluso il trasporto) per la suddetta missione;
 - e dal pagamento del saldo restante previa ricezione di una dichiarazione di spese ammissibile e, se del caso, dei documenti allegati.

Il Parlamento europeo può procedere al recupero completo o parziale degli importi in caso di annullamento o

di riduzione della missione ovvero di mancato ricevimento della dichiarazione di spese entro i termini previsti.

Qualora il tirocinante sia autorizzato a recarsi in missione durante gli ultimi 15 giorni del tirocinio, non avrà diritto a un anticipo.

Rimborso delle spese di viaggio

6. Per gli spostamenti sono utilizzati i mezzi di trasporto più appropriati, secondo il miglior rapporto costo totale/efficacia.

Sono autorizzati gli spostamenti con voli charter organizzati dal Parlamento europeo, nel limite delle disponibilità.

Gli spostamenti in automobile non sono autorizzati se non fra i tre luoghi di lavoro (luogo di partenza e luogo di missione).

7. I rimborsi delle spese di trasferimento (sosta, trasporto pubblico, taxi) non sono autorizzati.

8. Qualunque sia la destinazione della missione, il rimborso dei trasporti è sempre limitato:

- alla tariffa "seconda classe" per il treno;
- alla tariffa "classe economica" per l'aereo;

secondo il miglior rapporto costo totale/efficacia.

9. Non è necessario alcun documento giustificativo per le missioni fra i tre luoghi di lavoro (luogo di partenza e luogo di missione).

Per qualsiasi altra missione, comprese quelle all'interno del paese di assegnazione (nel caso di tirocinanti assegnati a un Ufficio d'informazione) o quelle da un Ufficio d'Informazione verso uno dei tre luoghi di lavoro, sono necessari i seguenti documenti giustificativi:

- in treno: il biglietto di trasporto;
- in aereo: il biglietto e le carte d'imbarco originali.

Qualora il tirocinante anticipi a proprie spese il biglietto di trasporto, deve altresì allegare una prova del pagamento (fattura originale quietanzata).

10. I tirocinanti possono ricorrere ai servizi di un'agenzia di viaggio riconosciuta dal Parlamento europeo, nel qual caso non devono anticipare le spese di trasporto.

Il Parlamento europeo può procedere al recupero completo o parziale degli importi in caso di annullamento o di riduzione della missione ovvero di mancato ricevimento della dichiarazione di spese entro i termini previsti.

Qualora il tirocinante sia autorizzato a recarsi in missione durante gli ultimi 15 giorni del tirocinio, dovrà anticipare le proprie spese di trasporto.

Circuito dell'ordine di missione e della dichiarazione di spese

11. Prima della partenza in missione, i tutori stabiliscono i progetti di missione. Il Direttore generale o il suo delegato autorizza le missioni almeno una settimana prima della data di inizio della missione.

12. Dopo il ritorno dalla missione, i tirocinanti compilano la dichiarazione di spese e la fanno firmare dal loro tutore. La dichiarazione di spese deve essere inviata al massimo entro 10 giorni di calendario dopo la fine

della missione all'unità Missioni. Una volta trascorso il termine di 15 giorni di calendario, gli importi anticipati al tirocinante sono recuperati d'ufficio.

Articolo 16 **Assicurazione malattia e infortunio**

1. I tirocinanti devono essere coperti per l'intera durata del tirocinio contro i rischi di malattia e di infortunio. Il Parlamento europeo contrae un'assicurazione malattia e un'assicurazione infortunio che offrono loro una copertura complementare rispetto al sistema nazionale o a qualsiasi altra assicurazione di cui i tirocinanti possano disporre.
2. Su richiesta dei tirocinanti, il Parlamento europeo può inoltre assicurare il coniuge e i figli. In tal caso, i premi assicurativi sono a carico dei tirocinanti.

Articolo 17 **Congedi**

1. I tirocinanti hanno diritto a due giorni di congedo per ogni mese di tirocinio effettuato. Le relative domande vanno presentate al tutore che le visita e le trasmette all'unità Formazione e tirocini. I giorni di congedo non presi non saranno rimborsati.
2. I tirocinanti hanno diritto ai congedi ufficiali inclusi nella lista dei giorni festivi e dei giorni di chiusura degli uffici del Parlamento europeo a condizione che cadano durante il loro tirocinio.

Articolo 18 **Congedi speciali**

1. Il tirocinante, dopo aver avvertito il suo tutore, può inviare all'unità Formazione e tirocini una richiesta di congedo speciale nei casi previsti per i funzionari del Parlamento europeo. La relativa domanda, nonché il documento giustificativo, devono essere inviati all'unità Formazione e tirocini a eccezione dei certificati medici, che devono essere inviati al Gabinetto medico dell'istituzione (Bruxelles o Lussemburgo).
2. Se il tirocinante è tenuto a ritornare al suo istituto di insegnamento per frequentare corsi obbligatori o sostenere esami, il numero di giorni di assenza necessari è autorizzato a condizione che l'istituto di insegnamento fornisca un documento giustificativo.
3. L'autorità competente adotta la sua decisione quanto alla concessione del congedo speciale o del congedo per corsi obbligatori o per sostenere esami alla luce dei documenti giustificativi forniti.
4. Qualora non venga concesso un congedo per un corso, il tirocinante può chiedere la sospensione del suo tirocinio conformemente all'articolo 10 succitato.

Articolo 19 **Congedi di malattia**

1. In caso di malattia, i tirocinanti sono tenuti ad avvertire immediatamente sin dal primo giorno di assenza il loro tutore e/o il servizio al quale sono assegnati.
2. Qualora l'assenza sia superiore a tre giorni di calendario, sono tenuti a far pervenire un certificato medico al Gabinetto medico dell'istituzione (Bruxelles o Lussemburgo).
3. In ogni caso, le assenze per malattia senza certificato medico per tutta la durata del tirocinio sono limitate a un giorno per mese di tirocinio, calcolato sulla base della durata totale del tirocinio.

Articolo 20 **Assenza ingiustificata**

In caso di assenza del tirocinante non giustificata da una decisione di sospensione del tirocinio ai sensi dell'articolo 10 o da un congedo di malattia ai sensi dell'articolo 19, il tutore comunica l'assenza all'unità Formazione e tirocini. Essa notifica al tirocinante, per iscritto all'indirizzo da lui dichiarato, l'obbligo di presentarsi presso il servizio in cui effettua il tirocinio entro una settimana dalla ricezione della notifica. Trascorso tale termine, l'autorità competente decide sull'opportunità di dichiarare concluso il tirocinio ai sensi dell'articolo 11 e, se del caso, ne fissa la data di effetto.

Capitolo 2 - Disposizioni applicabili ai tirocini per titolari di diplomi universitari

Articolo 21 **Obiettivo e tipi di tirocini per titolari di diplomi universitari**

1. I tirocini retribuiti sono riservati ai titolari di diplomi rilasciati da università o istituti equivalenti. Essi hanno l'obiettivo di consentire loro di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con l'attività dell'Unione europea e in particolare del Parlamento europeo.
2. Sono proposte due opzioni:
 - opzione generale;
 - opzione giornalismo.

Articolo 22 **Condizioni generali di ammissione**

1. Ogni candidato a un tirocinio retribuito deve aver completato, prima del termine ultimo d'inoltro dell'atto di candidatura, studi universitari di una durata minima di tre anni, sanciti da un diploma.
2. I candidati ai tirocini, opzione giornalismo, devono inoltre avere una competenza professionale comprovata da pubblicazioni o dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione europea o dall'acquisizione di una formazione giornalistica riconosciuta in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato candidato all'adesione all'Unione europea.

Articolo 23 **Durata del tirocinio**

1. La durata dei tirocini per titolari di diplomi universitari è di cinque mesi. La durata effettiva e le date limite per la ricezione degli atti di candidatura figurano nella tabella seguente:

	Inizio del tirocinio	Durata	Periodo di iscrizione
1.	1° marzo	5 mesi	15 agosto-15 ottobre
2.	1° ottobre	5 mesi	15 marzo-15 maggio

2. Tali tirocini non possono usufruire di una proroga.

Articolo 24 **Trattamento economico**

1. I titolari di diplomi universitari che beneficiano di un tirocinio percepiscono una borsa.
2. La base di calcolo delle borse di studio è lo stipendio mensile di base di un funzionario di grado AD5, scatto

4 cui è applicato il coefficiente correttore per il paese in cui il tirocinio ha luogo; per i tirocinanti che svolgono la loro funzione al di fuori dell'Unione europea il coefficiente correttore da applicare è pari al 100%. Il valore mensile della borsa di studio è fissato al 25% di tale importo. La borsa è pagabile in euro il 15 di ogni mese.

3. L'importo della borsa è aggiornato annualmente al 1° gennaio ed è indicato sul sito Internet del Parlamento europeo.
4. Il tirocinante borsista coniugato e/o con almeno un figlio a carico ha diritto, oltre all'importo della borsa, a un assegno familiare, il cui livello è fissato al 5% dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Anche all'importo dell'assegno familiare si applica il coefficiente correttore per il paese in cui ha luogo il tirocinio.
5. Se durante il proprio tirocinio il tirocinante percepisce un reddito professionale o una borsa proveniente da un'altra fonte, il rispettivo importo è detratto dall'importo al quale ha diritto a titolo dei paragrafi 1 e 4.
6. Il tirocinante può chiedere, al suo arrivo, un anticipo sulla borsa mensile del primo mese che può essere autorizzato dall'autorità competente. Esso non può superare il 90% dell'importo mensile della borsa.
7. Il tirocinante è il solo responsabile del rispetto dei suoi obblighi fiscali. La borsa non è soggetta all'imposta comunitaria.
8. Se si pone fine al tirocinio prima della scadenza prevista, il pagamento della borsa viene effettuato in proporzione al numero dei giorni prestati, sulla base dei trentesimi.
9. Su presentazione di idonei documenti giustificativi, il tirocinante disabile può ricevere un indennizzo supplementare fino al 50% dell'importo della borsa percepita. Qualora l'autorità competente decida di accordare tale pagamento supplementare, ne fissa la durata, se del caso, previa consultazione del servizio medico.

Capitolo 3 - Disposizioni applicabili ai tirocini di formazione

Articolo 25

Obiettivo e condizioni specifiche di ammissione ai tirocini di formazione

1. Il Parlamento europeo offre ai candidati che siano già titolari, prima della data limite di inoltro dell'atto di candidatura, di un diploma di fine studi secondari corrispondente al livello di accesso all'università o che abbiano compiuto studi superiori o tecnici di pari livello, la possibilità di effettuare tirocini pratici. Questi ultimi sono riservati in via prioritaria ai candidati che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché abbiano compiuto 18 anni di età il primo giorno del loro tirocinio.
2. Se un tirocinio è previsto nell'ambito
 - del piano di studi di un'università o di un istituto di livello equivalente,
 - della formazione professionale di alto livello organizzata da un ente senza scopo di lucro (segnatamente istituti o organismi pubblici),
 - dell'obbligo per l'accesso all'esercizio di una professione,

il Parlamento europeo può accogliere candidati che adempiono alle condizioni generali di ammissione previa motivazione di tali organismi o degli enti che accordano l'accesso all'esercizio di una professione.

Articolo 26

Durata del tirocinio

1. La durata dei tirocini di formazione è da uno a quattro mesi. Le date d'inizio e quelle di scadenza per la ricezione degli atti di candidatura figurano nella seguente tabella. Tuttavia, l'autorità competente può derogare alla data di inizio e alla durata del tirocinio qualora quest'ultimo abbia carattere obbligatorio e

faccia parte integrante del corso di studi del tirocinante conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, delle presenti norme.

Tirocini non obbligatori

	Inizio del tirocinio	Durata	Periodo di iscrizione
1.	1° gennaio	massimo 4 mesi	1° agosto-1° ottobre
2.	1° maggio	massimo 4 mesi	1° dicembre-1° febbraio
3.	1° settembre	massimo 4 mesi	1° aprile-1° giugno

Tirocini obbligatori a norma dell'articolo 25, paragrafo 2

	Inizio del tirocinio	Durata	Termine per l'inoltro delle candidature
1.	Dal 1° gennaio al 30 aprile	minimo 1 mese	1° ottobre
2.	Dal 1° maggio al 31 agosto	minimo 1 mese	1° febbraio
3.	Dal 1° settembre al 31 dicembre	minimo 1 mese	1° giugno

2. I tirocini possono essere prorogati, a titolo eccezionale, per una durata massima di due mesi, con decisione dell'autorità competente, su domanda motivata del tutore, vistata dal suo direttore generale e trasmessa all'autorità competente almeno due settimane prima della fine del tirocinio. Il tirocinio è prorogato senza soluzione di continuità e avviene nello stesso luogo e nello stesso servizio di assegnazione, sotto la direzione dello stesso tutore.

Articolo 27 Indennità

1. I tirocinanti in formazione percepiscono un'indennità mensile il cui importo è fissato nel contratto di tirocinio.
2. All'indennità può essere applicato il coefficiente correttore per il paese in cui ha luogo il tirocinio; per i tirocinanti che svolgono le loro funzioni al di fuori dell'Unione europea, il coefficiente correttore da applicare è pari al 100%. Il tirocinio è pagabile in euro il 15 di ogni mese.
3. L'importo di tale indennità è aggiornato annualmente il 1° gennaio ed è indicato sul sito Internet del Parlamento europeo.
4. Non è previsto il pagamento di un assegno familiare o di un assegno supplementare per disabilità.
5. Se durante il tirocinio il tirocinante percepisce un reddito professionale o una borsa proveniente da un'altra fonte, l'importo pari al reddito esterno è detratto dall'importo cui ha diritto a titolo del paragrafo 1.
6. Il tirocinante può chiedere, al suo arrivo, un anticipo sulla indennità del primo mese che può essere autorizzato dall'autorità competente. Esso non può superare il 90% dell'importo mensile della indennità.
7. Il tirocinante è il solo responsabile del rispetto dei suoi obblighi fiscali. La indennità non è soggetta all'imposta comunitaria.
8. Se il tirocinante non è presente per tutto il mese o se si pone fine al tirocinio prima della scadenza prevista, il pagamento della indennità si effettua in proporzione al numero dei giorni prestati, sulla base dei trentesimi.

Capitolo 4 – Disposizioni applicabili ai tirocinanti assegnati in paesi terzi non candidati all'adesione

Articolo 28

Oggetto

1. Il Parlamento europeo offre a ogni cittadino di un paese terzo non candidato all'adesione e per il quale esiste un Ufficio di collegamento la possibilità di effettuare un tirocinio entro i limiti delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. Il candidato può effettuare o un tirocinio per titolari di diplomi universitari ovvero un tirocinio di formazione, conformemente alle disposizioni applicabili a questi ultimi.
3. Il tirocinio per titolari di diplomi universitari e il tirocinio di formazione possono includere un periodo di attività in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo dopo un periodo di attività in un Ufficio di collegamento. In tal caso, il tirocinante ne è informato entro e non oltre un mese prima della fine del suo periodo di attività presso l'Ufficio di collegamento.
4. Qualora il tirocinio includa un periodo di attività in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento, l'Ufficio di collegamento deve trovare un'assegnazione al tirocinante in uno dei servizi del Segretariato generale del Parlamento (nel prosieguo "il servizio di accoglienza"). A tal fine contatta l'unità Risorse umane della Direzione generale interessata per definire il servizio di accoglienza tenendo conto delle qualifiche e delle attitudini del tirocinante, delle specifiche esigenze di servizio connesse alle attività previste nel servizio di accoglienza e delle capacità di accoglienza di quest'ultimo.
5. Il tutore è assegnato all'Ufficio di collegamento. Qualora il periodo di tirocinio si svolga in uno dei tre luoghi di lavoro, è assistito da un tutore delegato dal servizio di accoglienza.

Articolo 29

Procedura specifica di ammissione

In deroga all'articolo 7, la procedura di ammissione si svolge nel modo seguente:

- a) I candidati presentano domanda per un tirocinio inviando il loro atto di candidatura all'Ufficio di collegamento. La candidatura deve essere accompagnata da una lettera di raccomandazione del loro organismo di origine ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.
- b) L'Ufficio di collegamento esamina la ricevibilità delle candidature, in base alle condizioni generali di ammissione stabilite all'articolo 5 e alle condizioni specifiche di ammissione ai vari tipi di tirocinio definite agli articoli 22 e 25.
L'Ufficio di collegamento esamina altresì le candidature sulla base delle qualifiche e delle attitudini dei candidati, delle esigenze specifiche di servizio connesse alle attività prestate e delle capacità di accoglienza.
L'Ufficio di collegamento effettua, se del caso, la selezione delle candidature in stretta concertazione con il servizio di accoglienza.
- c) In concertazione con l'Ufficio di collegamento l'autorità competente stabilisce l'elenco dei candidati entro e non oltre un mese dall'inizio del tirocinio. L'Ufficio di collegamento notifica personalmente ai candidati il risultato della loro candidatura.

Articolo 30 **Durata del tirocinio**

1. In deroga all'articolo 23 la durata dei tirocini per titolari dei diplomi universitari è di tre o cinque mesi a seconda che vi sia incluso o meno un periodo di attività in uno dei tre luoghi di lavoro. I periodi di attività sono menzionati nella tabella che segue.

	Periodo di attività presso l'Ufficio di collegamento	Durata		Periodo di attività in uno dei tre luoghi di lavoro	Durata
1	16 gennaio - 15 aprile	3 mesi	e	16 aprile - 15 giugno	2 mesi
2	16 aprile - 15 luglio	3 mesi	e	1° ottobre - 30 novembre	2 mesi
3	16 settembre - 15 dicembre	3 mesi	e	16 gennaio - 15 marzo	2 mesi

2. Qualora il tirocinio di formazione includa un periodo di attività in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo, tale periodo è definito come segue:

	Periodo di attività in uno dei tre luoghi di lavoro	Durata
1	16 aprile - 15 giugno	2 mesi
2	1° ottobre - 30 novembre	2 mesi
3	16 gennaio - 15 marzo	2 mesi

Articolo 31 **Spese di viaggio e spese di missione nel corso del tirocinio**

1. In deroga all'articolo 14, i tirocinanti assegnati nei paesi terzi non candidati all'adesione non possono pretendere il pagamento forfettario delle loro spese di viaggio tra la loro residenza effettiva e il luogo di assegnazione del tirocinio, all'inizio e alla fine del tirocinio.
2. Qualora il tirocinio includa un periodo di attività in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo, tale periodo di attività è considerato come una missione. In tal caso, in deroga all'articolo 15, il tirocinante ha diritto al rimborso delle spese di trasporto soltanto. Tale rimborso avviene sulla base dei documenti giustificativi entro un dato massimale (tariffa classe economica). L'importo di tale massimale è aggiornato annualmente al 1° gennaio ed è indicato sul sito Internet del Parlamento europeo. Il tirocinante non può pretendere il rimborso delle proprie spese di vitto e alloggio.

Il rimborso delle spese di trasporto avviene su presentazione della dichiarazione delle spese accompagnata del biglietto, della carta d'imbarco originale e della prova di pagamento (fattura originale quietanzata). All'andata tali documenti sono presentati all'ufficio Formazione e tirocini, al ritorno all'Ufficio di collegamento.

Al di fuori di tale caso, le disposizioni di cui all'articolo 15 restano applicabili. In particolare, la missione summenzionata non esclude missioni tra i tre luoghi di lavoro.

PARTE II: VISITE DI STUDIO

Articolo 32 **Disposizioni generali**

1. Le visite di studio hanno lo scopo di permettere a cittadini di almeno 18 anni di età di approfondire lo studio di determinati argomenti relativi all'integrazione europea secondo una delle seguenti modalità:
- consultazione di documenti nella biblioteca o negli archivi del Parlamento europeo (in entrambi i casi, solo a Lussemburgo);
 - incontro di deputati europei o di funzionari specializzati che avranno manifestato all'interessato la loro

disponibilità.

2. La durata massima delle visite di studio è di un mese.
3. Coloro i quali desiderino effettuare una visita di studio devono presentare la relativa domanda all'autorità competente almeno due mesi prima dell'inizio della visita richiesta. L'unità Formazione e tirocini verifica le possibilità di accoglienza presso i pertinenti servizi, organi o membri del Parlamento europeo e informa gli interessati del seguito dato alla loro domanda.

Tuttavia una visita di studio che ha lo scopo di consultare documenti nella biblioteca o negli archivi del Parlamento europeo può essere accordata entro un termine più breve in funzione delle possibilità di accoglienza dei servizi interessati.

4. Il fascicolo deve essere costituito dai seguenti documenti:
 - una lettera di motivazione che precisa l'argomento da studiare, il luogo di assegnazione e il periodo desiderato;
 - un curriculum vitae;
 - una copia del passaporto.
5. Coloro i quali abbiano beneficiato di un tirocinio presso il Parlamento europeo devono rispettare un termine di sei mesi prima di presentare una domanda di visita di studio.
6. Il Parlamento europeo non partecipa alle eventuali spese di qualsiasi natura sostenute dai visitatori.

PARTE III: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 Controversie

1. Il tirocinante che intenda contestare una decisione assunta in applicazione delle presenti norme rivolge una richiesta motivata all'autorità competente o qualora venga chiamata in causa tale autorità al Segretario generale. L'autorità competente ovvero, se del caso, il Segretario generale notifica al tirocinante una risposta motivata entro tre mesi.
2. Una decisione assunta in applicazione delle presenti norme interne può altresì essere contestata davanti al Tribunale dell'Unione in virtù dell'articolo 263 TFUE². Un'eventuale domanda introdotta in virtù del paragrafo 1 non interrompe il termine di cui all'articolo 263 TFUE già citato.

Articolo 34 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali di tutti i tirocinanti nonché dei candidati a un tirocinio in applicazione delle presenti norme è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del 18 dicembre 2000 relativo alla protezione dei dati personali.

² Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 35
Entrata in vigore

1. Le presenti norme interne entrano in vigore il 1° febbraio 2013.
2. I tirocini in corso al 1° febbraio 2013, compresi quelli che saranno prorogati prima o dopo tale data, continuano a essere disciplinati dalle norme interne relative ai tirocini e alle visite di studio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo del 1° febbraio 2006. A parte tale caso, dette norme sono abrogate all'entrata in vigore delle presenti norme.

Fatto a Lussemburgo, il

Klaus WELLE
Segretario generale